



CITTA' DI RIVOLI

Città Metropolitana di Torino

**Disciplinare per l'utilizzo delle videocamere indossabili
(c.d. *body - cam*)**

Indice

TITOLO I – PRINCIPI GENERALI.....	3
ART. 1 – FINALITÀ.....	3
ART. 2 – RISPETTO DEI PRINCIPI PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI.....	3
ART. 3 – LICEITÀ DEL TRATTAMENTO.....	4
ART. 4 – DEFINIZIONI.....	4
TITOLO II – MODALITÀ DI IMPIEGO E GESTIONE DELLE <i>BODY-CAM</i>.....	4
ART. 5 – CUSTODIA DELLE <i>BODY-CAM</i>	4
ART. 6 – ASSEGNAZIONE <i>BODY-CAM</i>	5
ART. 7 – IMPIEGO <i>DELLE BODY-CAM</i>	5
ART. 8 – CONSERVAZIONE DELLE VIDEORIPRESE.....	6
TITOLO III – COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE DELLE VIDEORIPRESE.....	6
ART. 9 – COMUNICAZIONE DELLE VIDEORIPRESE.....	6
ART. 10 – DIFFUSIONE DELLE VIDEORIPRESE.....	6
TITOLO IV - ORGANIZZAZIONE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI. .6	6
ART. 11 - SICUREZZA DEI DATI E LORO TRATTAMENTO.....	7
ART. 12 - TITOLARE DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI.....	7
ART. 13 – AMMINISTRATORE <i>EVIDENCE</i>	7
ART. 14 - SOGGETTI AUTORIZZATI AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI.....	7
ART. 15 - INFORMATIVA AI SOGGETTI INTERESSATI.....	8
ART. 16 - ESERCIZIO DEI DIRITTI DEI SOGGETTI INTERESSATI.....	8
TITOLO V - NORME DI CHIUSURA.....	8
ART. 17 - NORME DI RINVIO.....	8
ART. 18 - ENTRATA IN VIGORE.....	8

TITOLO I – PRINCIPI GENERALI

ARTICOLO 1 – FINALITÀ

1.1 Il presente disciplinare descrive il trattamento dei dati personali, effettuato dagli operatori della Polizia Locale di Rivoli, attraverso l'uso delle videocamere indossabili (d'ora in poi "*body - cam*").

1.2 L'impiego dei predetti strumenti risulta necessario per raccogliere elementi utili a supportare gli accertamenti amministrativi (di cui all'art. 13 della L. 689/81) e di polizia giudiziaria di iniziativa da inoltrarsi all'Autorità Giudiziaria (ex artt. 347 e ss. c.p.p.).

1.3 Si garantisce che il trattamento dei dati personali, raccolti mediante l'attivazione delle *body - cam*, indossate dagli operatori della Polizia Locale di Rivoli, si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza e all'identità personale. Si assicurano, altresì, i diritti delle persone giuridiche e di ogni altro Ente o Associazione coinvolti nel trattamento.

1.4 Il Comune di Rivoli garantisce che il trattamento dei dati personali viene effettuato nel rispetto del:

- a) Regolamento UE 2016/679 (GDPR);
- b) D.Lgs. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali novellato dal D.Lgs. 101/18);
- c) D.Lgs. 51/2018 (Attuazione della direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016);

ARTICOLO 2 – RISPETTO DEI PRINCIPI PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

2.1 Tutte le attività svolte in applicazione del presente disciplinare si conformano ai principi previsti dall'articolo 3 del D. Lgs.51/2018 ovvero:

- **Liceità:** ogni trattamento si fonda sulla base giuridica prevista dagli artt. 13, L. 689/81, e 5, D.Lgs.51/2018, ovvero sulle norme del Codice Penale e del Codice di Procedura Penale;
- **Correttezza:** tutti i trattamenti effettuati con tali strumenti vengono svolti con l'intento di tutelare la sicurezza dei cittadini e del personale del corpo di Polizia Locale;
- **Trasparenza:** gli interessati hanno la possibilità di conoscere preventivamente le modalità con le quali sono trattati i loro dati personali;
- **Minimizzazione:** sono trattati solo i dati personali strettamente necessari al raggiungimento delle finalità sopra indicate;
- **Esattezza:** il dato deve essere esatto e, se necessario, aggiornato. Devono essere adottate tutte le misure ragionevoli per cancellare o rettificare tempestivamente i dati inesatti rispetto alle finalità per le quali sono trattati;

- **Limitazione della conservazione:** i dati personali sono conservati, di regola, per sette giorni a partire dal giorno successivo alla registrazione, fatte salve eventuali richieste dell'Autorità Giudiziaria;
- **Sicurezza:** i dati personali sono trattati con l'impiego di tecnologie che assicurino la loro riservatezza, l'integrità e la disponibilità.
- **Finalità:** L'apparato ha una finalità preventiva, dissuasiva e di supporto all'accertamento di condotte anche solo potenzialmente illecite. La ripresa video potrà essere utilizzata esclusivamente per tali finalità ed attivata solo nel caso in cui insorgano situazioni – anche solo potenziali – di concreto ed immediato pericolo idonee a turbare la sicurezza urbana compromettere il patrimonio pubblico o privato. Attraverso l'ausilio di tale tecnologia – idonea a garantire maggior precisione rispetto alla memoria e all'occhio umano stante le intrinseche caratteristiche di oggettività - verranno supportate le attività di Polizia Giudiziaria volte all'accertamento, contestazione e relazione agli Organi competenti.

ARTICOLO 3 – LICEITÀ DEL TRATTAMENTO

3.1 In applicazione del richiamato principio di liceità, l'utilizzo delle *body-cam* risulta consentito senza consenso da parte dell'interessato in considerazione delle attività di prevenzione, indagine, accertamento di violazioni amministrative e perseguimento di condotte penalmente rilevanti.

ARTICOLO 4 – DEFINIZIONI

4.1 Ai fini del presente disciplinare si intende per:

- **“operatore in servizio esterno”:** Agenti o Ufficiali di Polizia Locale (d'ora in poi “PL”), impegnati in attività istituzionali esterne;
- **“Amministratore Evidence”:** il Comandante del Corpo di PL in qualità di amministratore del sistema;
- **“Supervisori”:** gli ufficiali del Corpo, individuati con apposita Disposizione dell'Amministratore *Evidence*
- **“body-cam”:** videocamere indossabili che, su specifica attivazione manuale dell'operatore che la indossa, registra immagini su un dispositivo di memoria interno alla stessa;

4.2 Ai fini del presente disciplinare sono valide le definizioni previste dall'art. 4 del Reg. UE 2016/679 nonché quelle presenti nel D. Lgs.51/2018.

TITOLO II – MODALITÀ DI IMPIEGO E GESTIONE DELLE *BODY-CAM*

ARTICOLO 5 – CUSTODIA DELLE *BODY-CAM*

5.1 Le *body-cam* sono collocate nella Centrale Operativa del Comando di Polizia Locale di Rivoli ed ivi custodite unitamente alle apposite *docks* di ricarica.

5.2 Ogni operatore assegnatario riceverà copia del presente disciplinare all'atto del primo ritiro dell'apparato, con firma dell'apposita scheda predisposta dal Comando.

5.3 Ogni operatore all'inizio del turno preleverà la *body-cam* assegnata dalla *dock* e la

riporrà nella medesima alla fine di ciascun turno e comunicherà per iscritto all'Amministratore *Evidence* o, in sua assenza, al Supervisore in turno, la presenza di eventuali immagini registrate sull'apparato.

ARTICOLO 6 – ASSEGNAZIONE DELLE *BODY-CAM*.

6.1 L'apparato di registrazione audio e video denominato *Body-Cam 2 Axon* viene consegnato personalmente da parte dell'Amministratore *Evidence* ad ogni operatore per il quale è disposta l'assegnazione e costituisce dotazione personale per la quale, al pari delle altre, si richiede la massima cura.

6.2 L'apparato di videoregistrazione *BodyCam 2 Axon* viene consegnato completo di due placche magnetiche di "fissaggio" alla divisa.

6.3 L'Amministratore *Evidence*, previa creazione del profilo utente, provvederà ad assegnare a ciascun operatore l'apparato *Body-Cam 2* e le credenziali personali di accesso al portale AXON. Per ciascuna assegnazione dovranno risultare nell'apposito registro gestito dal portale AXON il numero di matricola dell'apparato, il nominativo dell'assegnatario, la data/ora di assegnazione, la data/ora di restituzione.

ARTICOLO 7 – IMPIEGO DELLE *BODY-CAM* E FORMAZIONE

7.1 L'attivazione delle *body-cam* e, quindi, l'avvio della registrazione è consentita esclusivamente per ottenere una puntuale ed efficace documentazione audio-video di eventi di rilievo e/o rischio che possono verificarsi nello svolgimento del servizio, soprattutto nelle "fasi critiche". Si potranno attivare solo in presenza di concrete e reali situazioni di pericolo per la prevenzione di illeciti o di fatti costituenti reato;

7.2 L'utilizzo dell'apparato consegue ad apposita formazione a cura dell'Amministratore *Evidence* in relazione alle caratteristiche tecniche, alle modalità pratiche di utilizzo, di avvio e termine della registrazione, di posa in carica in apposita *dock* predisposta negli Uffici del Comando e di gestione dei filmati registrati e scaricati.

7.3 L'impostazione di *default* stabilita dal Comando prevede un *pre-buffering* di 120 secondi completo di audio, l'accensione della luce rossa frontale in fase di registrazione e la presenza dell'adesivo giallo "audio/video" sull'apparato; tale situazione, atta a rendere palese alle terze persone come l'operatore indossi un dispositivo atto alla registrazione, non impedisce che l'operatore stesso avvisi, qualora ritenuto opportuno, le persone riprese circa l'esecuzione della registrazione stessa.

L'impostazione del suono e della vibrazione, ogni due minuti in fase di registrazione, sono lasciate alla discrezionalità di ogni singolo operatore.

7.4 Quando posto all'interno della *dock*, l'apparato procederà in automatico allo scarico del filmato eventualmente registrato durante l'uso ed all'invio in apposito *server* gestito dalla AXON per la conservazione. Da tale momento, l'accesso e qualunque operazione connessa al filmato stesso saranno esclusivamente riservate all'operatore cui l'apparato è assegnato, ai Supervisor ed all'Amministratore *Evidence* in qualità di amministratore.

7.5 Evidentemente, caratterizzandosi come uno strumento di supporto (e di autotutela in senso lato) all'attività dell'operatore di Polizia Locale, il Comando non può indicare nello specifico quando sia necessario, ovvero obbligatorio, procedere ad attivare la registrazione audio/video, procedendo a consigliarne, e ad avallarne, l'uso in tutti quei casi in cui l'operatore ritenga opportuno documentare le situazioni inerenti:

- a) Reati, consumati o tentati;
- b) Attività di Polizia Giudiziaria in genere, di iniziativa ovvero delegata dall'A.G.;
- c) Ogniqualevolta in cui la consapevolezza dell'effettuazione di una registrazione possa essere utile ad impedire il degenerare della condotta di terze persone (ad. es. discussioni con cittadini, posti di controllo di Polizia Stradale, manifestazioni, etc.)

ARTICOLO 8 – CONSERVAZIONE DELLE VIDEORIPRESE

8.1 Le videoriprese acquisite tramite le *body-cam* sono conservate ordinariamente per **sette giorni** dalla loro registrazione sul *server* di AXON. Allo scadere del predetto periodo, salvo diversa indicazione dell'A.G., le stesse sono definitivamente cancellate da qualsiasi supporto di memorizzazione.

8.2 Le immagini trasferite dalle *body-cam*, sono conservate esclusivamente sul *server* di archiviazione.

8.3 All'interno del server di archiviazione sono state create le seguenti categorie di conservazione:

- a) **Indifferenziato** (categoria di salvataggio automatico da parte del sistema): cancellazione automatica dopo 7 giorni dalla registrazione;
- b) **Polizia Giudiziaria**: cancellazione su intervento dell'operatore autorizzato.
- c) **Polizia Stradale e Infortunistica**: cancellazione automatica dopo 20 anni dalla registrazione, come previsto dal Massimario di selezione e scarto dell'Ente.

8.4 Sarà cura del singolo operatore, ovvero del Supervisore, procedere allo spostamento del filmato, qualora ne ricorrano i presupposti, dalla categoria *Indifferenziato* ad una delle altre categorie, al fine di preservare lo stesso dalla cancellazione automatica e permetterne l'utilizzo secondo quanto previsto dalla normativa.

8.5 I dati presenti sul server sono cifrati.

8.6 In ogni caso, la conservazione delle videoriprese è effettuata conformemente alle previsioni del Regolamento UE 2016/679 e del D. Lgs. 51/2018.

TITOLO III – COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE DELLE VIDEORIPRESE

ARTICOLO 9 – COMUNICAZIONE DELLE VIDEORIPRESE

9.1 Le videoriprese acquisite tramite *body-cam* sono inviate esclusivamente a soggetti pubblici tra quelli previsti dal D. Lgs. 51/2018 e dell'art. 10 del GDPR.

9.2 La trasmissione avviene tramite copia su dispositivo di memorizzazione protetto da meccanismo di cifratura.

ARTICOLO 10 – DIFFUSIONE DELLE VIDEORIPRESE

10.1 Non è consentita la diffusione di immagini acquisite tramite *body-cam*.

TITOLO IV - ORGANIZZAZIONE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

ARTICOLO 11 - SICUREZZA DEI DATI E LORO TRATTAMENTO

11.1 Il Comune di Rivoli, fermo restando le finalità di cui all'art. 1 del presente disciplinare, assicura che il trattamento delle videoregistrazioni sia effettuato conformemente alle previsioni dell'art. 32 del GDPR nonché dell'art. 25 del D. Lgs. 51/2018.

11.2 Il Corpo di Polizia Locale ha preventivamente effettuato una valutazione d'impatto sulla protezione dei dati (DPIA) conformemente all'art. 23 del D. Lgs. 51/2018 che, considerando i rischi del trattamento e le misure di sicurezza tecniche ed organizzative adottate, ha prodotto un rischio residuale non elevato per gli interessati.

11.3 La DPIA è conservata agli atti della Polizia Municipale.

ARTICOLO 12 - TITOLARE DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

12.1 Nel rispetto della generale normativa in materia di protezione dei dati personali, cui si rinvia, il Comune di Rivoli è individuato come Titolare del trattamento dei dati acquisiti attraverso *body-cam*.

ARTICOLO 13 – AMMINISTRATORE EVIDENCE

13.1 L'Amministratore *Evidence*, assicura che:

- le attività connesse all'impiego ed alla gestione delle *body-cam* siano conformi al presente disciplinare;
- le *body-cam* mantengano intatte la struttura e le funzionalità previste in sede di progettazione;
- sia disponibile la documentazione relativa al trattamento in caso di esercizio dei diritti da parte degli interessati secondo le previsioni dell'articolo 16 del presente disciplinare;
- siano costantemente mantenute le misure di sicurezza tecniche ed organizzative descritte nel presente disciplinare che siano necessarie a seguito di nuove valutazioni d'impatto sulla protezione dei dati.

ARTICOLO 14 - SOGGETTI AUTORIZZATI AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

14.1 L'Amministratore *Evidence* designa formalmente per iscritto i soggetti autorizzati al trattamento con particolare riferimento:

- agli operatori in servizio esterno;
- ai supervisori

14.2 L'Amministratore *Evidence* fornisce ai soggetti autorizzati apposita formazione e specifiche istruzioni al fine di garantire l'effettività dell'applicazione delle misure di sicurezza, tecniche ed organizzative, volte a limitare i rischi per i diritti e le libertà degli interessati.

ARTICOLO 15 - INFORMATIVA AI SOGGETTI INTERESSATI

15.1 Il Comune di Rivoli pubblica sul proprio sito web istituzionale l'informativa completa e dettagliata conforme alle previsioni dell'art. 13 del GDPR oltre che renderla disponibile presso gli uffici del Comando della Polizia Locale di Rivoli

15.2 Nei casi in cui le *body-cam* siano impiegate durante pubbliche manifestazioni, l'informativa completa sarà preventivamente trasmessa ai soggetti organizzatori della stessa.

ARTICOLO 16 - ESERCIZIO DEI DIRITTI DEI SOGGETTI INTERESSATI

16.1 Sono riconosciuti agli interessati tutti i diritti previsti dagli articoli dal 15 al 22 del RGPD con le limitazioni previste dall'art. 23 del GDPR e dal D. Lgs. 51/2018.

16.2 Gli interessati potranno esercitare i loro diritti, conformemente a quanto previsto dall'art. 12 del GDPR, inviando un messaggio di posta elettronica all'indirizzo c.michela@avvocatipacchiana.com o all'indirizzo postale Comune di Rivoli – corso Francia 98 - 10098 - Rivoli (TO) – Italia. Le predette richieste, al fine di assicurare la loro provenienza da parte dell'interessato, dovranno essere corredate da una copia di un documento d'identità in corso di validità.

TITOLO V - NORME DI CHIUSURA

ARTICOLO 17 - NORME DI RINVIO

17.1 Per quanto non espressamente indicato nel presente disciplinare, si applicano, ove compatibili, le disposizioni di cui al Codice di Procedura Penale, al GDPR, al Codice in materia di protezione dei dati personali, al D. Lgs. 51/2018 ed al Regolamento Comunale della Privacy.

ARTICOLO 18 - ENTRATA IN VIGORE

18.1 Il presente disciplinare avrà efficacia dall'intervenuta esecutività del Regolamento sulla disciplina ed utilizzo degli impianti di videosorveglianza, di cui costituisce parte integrante e sostanziale.